



COMUNICATO UFFICIALE N.90
90/1

La Commissione Accordi Economici, nelle riunioni tenute a Roma il 12/13 Settembre 2013, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI - Presidente;Avv.Vincenzo STELLA Vice-Presidente Dr.Giuseppe BLUMETTI; Avv.Francesco CARUSO; Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI; Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA;Dr.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti; Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Walter PATERA/A.S.D.NARDO'CALCIO

Con Racc.A.R. in data 24/05/2013 il sig.Walter PATERA, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NARDO' CALCIO un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.2.250,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di non aver ricevuto alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società (così come previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Walter PATERA, nei confronti della Società A.S.D.NARDO' CALCIO per violazione dell'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il termine ultimo per la presentazione di reclami relativi alla Stagione Sportiva 2011/12 è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2013.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale GIGLIOTTI/A.C.VOGERA S.r.l.

Con Racc.A.R. in data 28/05/2013 il sig.Pasquale GIGLIOTTI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.VOGERA S.r.l.un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per €.5.250,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.250,00.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società (così come previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.)

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Pasquale GIGLIOTTI, nei confronti della Società A.C.VOGERA S.r.l. per violazione dell'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia MARCHESETTI/A.C.SANT'ANGELO 1907

Con Racc.A.R. in data 23/07/2013 il sig.Mattia MARCHESETTI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.SANTA'ANGELO 1907 S.r.l.un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.250,00 relativa ai mesi di Settembre,Ottobre,Novembre 2012.

Si rileva preliminarmente che la tassa reclamo versata non corrisponde a quanto previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D. che prevede il versamento di €.100,00 ed il reclamo non rispetta la prassi regolamentare.

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Mattia MARCHESETTI, nei confronti della Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l. per violazione dell'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Luigi DELLA LUNA/CITTA'DI POTENZA S.S. A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/06/2013 il sig.Luigi DELLA LUNA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CITTA' DI POTENZA S.S. A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/2013.

Precisando di aver percepito rate per €.1.200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.800,00.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Basilicata la Società CITTA' DI POTENZA S.S. A.r.l. è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.15 del 11/09/2013.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Luigi DELLA LUNA nei confronti della Società CITTA' DI POTENZA S.S. A.r.l. per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo SCORZONI/F.C.FIDENE S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/06/2013 il sig.Lorenzo SCORZONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.FIDENE S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.1.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/2013.

Precisando di aver percepito rate per €1.150,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.350,00.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Lazio la Società F.C.FIDENE S.r.l. è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.29 del 5/09/2013.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Lorenzo SCORZONI nei confronti della Società F.C.FIDENE S.r.l. per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Damiano MEREU/A.S.VITERBESE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 3/06/2013 il sig. Damiano MEREU si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012

Precisando di aver percepito rate per €20.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.000,00.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Lazio la Società A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l. è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.52 del 26/09/2013.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Damiano MEREU nei confronti della Società A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l. per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia PETRICCA/F.C.FIDENE S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/06/2013 il sig. Mattia PETRICCA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.FIDENE S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €14.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012

Precisando di aver percepito rate per €11.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.100,00.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Lazio la Società F.C.FIDENE S.r.l. è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.29 del 5/09/2013.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Mattia PETRICCA nei confronti della Società F.C.FIDENE S.r.l. per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Rinaldo LISPI/A.S.VITERBESE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/05/2013 il sig.Rinaldo LISPI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012

Precisando di aver percepito rate per €.8.334,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.666,00

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Lazio la Società A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l. è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.52 del 26/09/2013.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Rinaldo LISPI nei confronti della Società A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l. per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Matias VEGNADUZZO/A.S.VITERBESE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/06/2013 il sig.Matias VEGNADUZZO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.24.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012

Precisando di aver percepito rate per €.10.668,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.13.333,00.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Lazio la Società A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l. è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.52 del 26/09/2013.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Matias VEGNADUZZO nei confronti della Società A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l. per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Alex CAPOZZI/U.S.AGROPOLI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/08/2013 il sig.Alex CAPOZZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. U.S.AGROPOLI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €.4.200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.800,00.

Si rileva preliminarmente, che in data 20/09/2013, la Società faceva pervenire un atto di rinuncia al reclamo regolarmente firmato in calce dal calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CONGIU/F.C.FRANCAVILLA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 31/08/2013 il sig.Andrea CONGIU si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.FRANCAVILLA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Si rileva preliminarmente,che in data 11/09/2013,il ricorrente, faceva pervenire un atto di rinuncia al reclamo regolarmente firmato in calce.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni SORRENTINO/F.C.FIDENE S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/07/2013 il sig.Giovanni SORRENTINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.FIDENE S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.11.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/2013

Precisando di aver percepito rate per €.3.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.7.700,00.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Lazio la Società F.C.FIDENE S.r.l.è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.29 del 5/09/2013.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Giovanni SORRENTINO nei confronti della Società F.C.FIDENE S.r.l. per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Filippo VISCIDO/CITTA' DI POTENZA S.S. A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/06/2013 il sig.Filippo VISCIDO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CITTA' DI POTENZA S.S. A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/2013.

Precisando di aver percepito rate per €.1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.500,00 relativa ai mesi di ottobre e novembre 2012 non percepiti

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Basilicata la Società CITTA' DI POTENZA S.S. A.r.l. è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.15 del 11/09/2013.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Filippo VISCIDO nei confronti della Società CITTA' DI POTENZA S.S. A.r.l. per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Giancarlo VARVELLI/S.C.VALLEE D'AOSTE

Con Racc.A.R. in data 11/06/2013 il sig.Giancarlo VARVELLI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C.VALLEE D'AOSTE un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.6.010,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.490,00.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società (così come previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal

Sig.Giancarlo VARVELLI, nei confronti della Società S.C.VALLEE D'AOSTE per violazione dell'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il termine ultimo per la presentazione di reclami relativi alla Stagione Sportiva 2011/12 è

scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2013.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Simone MIANI/A.S.D.CITTA'DI MARINO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9//05/2013 il sig.Simone MIANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. CITTA' DI MARINO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.20.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.200,00.

Si rileva preliminarmente,che in data 17/09/2013, il legale del calciatore, faceva pervenire un atto di rinuncia al reclamo regolarmente firmato in calce dallo stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Nathan SCHIAVON/A.S.D.CIVITAVECCHIA CALCIO

Con Racc.A.R. in data 31/05/2013 il sig.Nathan SCHIAVON, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un

accordo economico prevedente il compenso lordo di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.6.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.8.500,00.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte contenente il ricorso in questione (giusto quanto previsto dall'Art.25 bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti)

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal

Sig.Nathan SCHIAVON, nei confronti della Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il termine ultimo per l'inoltro dei reclami relativi alla Stagione Sportiva 2011/12 è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2013

17) RICORSO DEL CALCIATORE Angelo CONTE/A.S.D.UNION QUINTO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/04/2013 il sig.Angelo CONTE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. UNION QUINTO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.6.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.UNION QUINTO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Angelo CONTE della somma di €.1.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18) RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca GRIDI/A.S.D.IMPERIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/05/2013 il sig.Gianluca GRIDI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. IMPERIA un accordo

economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €3.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.IMPERIA al pagamento in favore del sig. Gianluca GRIDI della somma di €1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Liguria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro BOSIO/A.S.D.IMPERIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 22/05/2013 il sig. Alessandro BOSIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. IMPERIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €4.250,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.250,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.IMPERIA al pagamento in favore del sig. Alessandro BOSIO della somma di €3.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Liguria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20) RICORSO DEL CALCIATORE Michele LONGO/A.C.VOGHERA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 4/06/2013 il sig. Michele LONGO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.VOGHERA S.r.l. un

accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €1.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.VOGHERA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Michele LONGO della somma di €2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro BOZZINI/A.C.VOGHERA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 4/06/2013 il sig. Alessandro BOZZINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.VOGHERA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.VOGHERA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Alessandro BOZZINI della somma di €2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

22) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo POLLAROLO/A.C.VOGHERA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/06/2013 il sig.Lorenzo POLLAROLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.VOGERA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €.2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.VOGERA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Lorernzo POLLAROLO della somma di €.2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

23) RICORSO DEL CALCIATORE Ivan D'ADAMO/A.C.D.SANT'ANGELO 1907

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/06/2013 il sig.Ivan D'ADAMO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l.. al pagamento in favore del sig.Ivan D'ADAMO della somma di €.4.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

24) RICORSO DEL CALCIATORE Federico BIGATTI/A.C.D.SANT'ANGELO 1907

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/05/2013 il sig.Federico BIGATTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €1.911,29 relativa a ottobre-novembre-metà dicembre 2012.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Federico BIGATTI della somma di €1.911,29. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

25) RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio CADENAZZI/A.S.D.IMPERIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/06/2013 il sig.Fabrizio CADENAZZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. IMPERIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €5.125,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.375,00

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.IMPERIA al pagamento in favore del sig.Fabrizio CADENAZZI della somma di €2.375,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Liguria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

26) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio MORDAGA'G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/06/2013 il sig.Alessio MORDAGA' si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE un accordo economico forfettario relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 precisando di aver percepito rate per €.1600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma maturata fino a Dicembre 2012 quantificata in €.4.765,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE al pagamento in favore del sig.Alessio MORDAGA' della somma di €.4.765,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

27) RICORSO DEL CALCIATORE Gianmarco TEDESCO/A.S.D.VIRIBUS UNITIS

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/05/2013 il sig.Gianmarco TEDESCO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.VIRIBUS UNITIS un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.250,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 precisando di aver percepito rate per €.3.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.250,00 . La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.VIRIBUS UNITIS. al pagamento in favore del sig.Gianmarco TEDESCO della somma di €.2.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

28) RICORSO DEL CALCIATORE Daniele FORNETTI/S.S.D.SPORTING TERNI S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/06/2013 il sig.Daniele FORNETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.SPORTING TERNI S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.18.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.9.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.9.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.SPORTING TERNI S.r.l.. al pagamento in favore del sig.Daniele FORNETTI della somma di €.9.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

29) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo MARIANI/A.S.D.PIERANTONIO CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2013 il sig.Matteo MARIANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PIERANTONIO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.950,00 relativa ai mesi di Settembre-Ottobre e Novembre 2012 poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.PIERANTONIO CALCIO. al pagamento in favore del sig.Matteo MARIANI della somma di €.1.950,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

30) RICORSO DEL CALCIATORE Amedeo SILVESTRI/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2013 il sig.Amedeo SILVESTRI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.6.000,00 maturata fino al mese di Aprile 2013. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946. al pagamento in favore del sig.Amedeo SILVESTRI della somma di €.6.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

31) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo TAMBERI/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1//06/2013 il sig.Lorenzo TAMBERI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D. ROSIGNANO SEI ROSE un accordo economico forfettario relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 La somma dovuta veniva quantificata in €.3.950,60.
 Si rileva preliminarmente,che in data 19/09/2013, la Società , faceva pervenire un atto di conciliazione al reclamo regolarmente firmato in calce dallo stesso, con allegato relativo documento del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.
 Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

32) RICORSO DEL CALCIATORE Juriy CANNARSA/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/06/2013 il sig.Juriy CANNARSA' si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12
 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.
 La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
 Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la

conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE al pagamento in favore del sig.Juriy CANNARSA della somma di €.5.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

33) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PATTI/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/05/2013 il sig.Matteo PATTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.411,29 relativa ai mesi di agosto-settembre-ottobre-novembre e metà dicembre 2012 in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946. al pagamento in favore del sig.Matteo PATTI della somma di €.3.411,29. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

34) RICORSO DEL CALCIATORE Carlos RAPONI/A.S.D.NARDO'CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/06/2013 il sig.Uriel Carlos RAPONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NARDO'CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €1.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.100,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.NARDO' CALCIO. al pagamento in favore del sig.Uriel Carlos RAPONI della somma di €5.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

35) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco MARIANO/A.S.D.NARDO'CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/05/2013 il sig.Francesco MARIANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NARDO'CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €1.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.738,70 relativa ai mesi di ottobre-novembre- metà dicembre 2011.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.NARDO' CALCIO. al pagamento in favore del sig.Francesco MARIANO della somma di €1.738,70. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

36) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PATTI/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/06/2013 il sig.Matteo PATTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946

un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 dal 18/12/2012 al 30/06/2013. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946. al pagamento in favore del sig.Matteo PATTI della somma di €.7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

37) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco MARIANO/A.S.D.NARDO'CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/05/2013 il sig.Francesco MARIANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NARDO'CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 a partire dal 2 Gennaio 2012. al 30 Giugno 2012. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.NARDO' CALCIO. al pagamento in favore del sig.Francesco MARIANO della somma di €.3.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv.Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 9 Ottobre 2013

Il Segretario Generale
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.
Rag.Carlo Tavecchio